



Civile Ord. Sez. L Num. 11503 Anno 2022

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA

Data pubblicazione 08/04/2022 DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Demansionamento

- Risarcimento

danni.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente -	R.G.N. 3655/2016
Dott. CATERINA MAROTTA	- Consigliere -	Cron.
Dott. IRENE TRICOMI	- Consigliere -	Rep.
Dott. FRANCESCA SPENA	- Consigliere -	Ud. 29/03/2022
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Rel. Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3655-2016 proposto da:

LATINI PIO FORTUNATO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n.268/A, presso lo studio
dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato PIERGIOVANNI
ALLEVA;

- ricorrente -

contro

2022 COMUNE DI ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro
999 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO n.82, presso lo studio dell'avvocato

STEFANO BASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato

MARCELLA TOMBESI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 212/2015 della CORTE
D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/07/2015
R.G.N. 125/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

Rilevato che:

La Corte di Appello di Ancona, per quanto ancora
rileva, negando la configurabilità di una ipotesi
di demansionamento in danno del lavoratore
ricorrente, Latini Pio Fortunato, e riformando *in*
parte qua la sentenza di primo grado, rigettava
ogni richiesta risarcitoria.

Osservava la Corte territoriale che la ricognizione
degli ordini di servizio emanati dal Comandante dei
Vigili Urbani del Comune di Ascoli Piceno, alle
dipendenze del quale operava il tenente Latini nel
periodo nel quale ha lamentato la dequalificazione,
ha consentito di escluderla, essendo il Latini
risultato sempre adibito a compiti propri della



categoria di appartenenza, la D, così rispettata
la previsione di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165
del 2001.

Numero registro generale 3655/2016

Numero sezionale 999/2022

Numero di raccolta generale 11503/2022

Data pubblicazione 08/04/2022

Avverso tale sentenza propone ricorso per
cassazione, articolato in due motivi, il tenente
Latini.

Resiste con controricorso il Comune di Ascoli
Piceno, sollecitando il rigetto del ricorso.

Deposita memoria la parte ricorrente.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la
violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs.
n. 165 del 2001 in relazione all'Allegato A del
c.c.n.l. del 31.3.1999.

In estrema sintesi, ci si duole che il lavoratore,
ufficiale di Polizia Municipale con il grado di
tenente, inquadrato nella cat. D1, avrebbe invece
svolto mansioni e compiti propri del mero agente,
appartenente alla categoria C.

Si lamenta pertanto l'impossibilità di ricondurre
detta ipotesi all'alveo dell'art. 52 d.lgs. n. 165
del 2001 e comunque si contesta che di detta
disposizione possa darsi *"una interpretazione del
tutto formale slegata da un concetto di reale*



*difesa del patrimonio professionale del
lavoratore".*

2. Con il secondo mezzo si censura il mancato esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

La questione centrale, riproposta sotto altro profilo, resta quella del dedotto demansionamento che sarebbe stato operato, con riconduzione delle attività del tenente Latini a quelle del mero agente di polizia municipale e quindi nell'alveo della categoria C e non D, attraverso la sottrazione del ruolo di coordinamento della viabilità e del comando della Polizia ambientale. Viene sottolineato che il tratto differenziale tra le due categorie C e D è rappresentato proprio dal coordinamento, venendo meno il quale non vi è alcuna possibilità di distinguere tra le mansioni, le funzioni e i compiti propri delle due sopraindicate categorie.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché entrambi riferiti alla questione del dedotto demansionamento.

Orbene, l'esame dei tratti descrittivi delle due categorie come delineati nel c.c.n.l. del 31.3.1999, all. A - che questa Corte può conoscere



indipendentemente dalle allegazioni delle parti, atteso che costituisce principio consolidato (fra le ultimissime si veda, Cass. n. 7641/2022) quello secondo il quale il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile d'ufficio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte - consente di evidenziare l'infondatezza della deduzione secondo cui il segno distintivo tra le due categorie consisterebbe nella funzione di coordinamento rinvenibile nella categoria D e non invece nella C, sicché la sottrazione di detta funzione ridonderebbe ineluttabilmente in una ipotesi di demansionamento.

L'assunto è infondato, perché il discrimine fra le due categorie risiede non già nelle funzioni di coordinamento (potenzialmente attribuibili anche a personale inquadrato in categoria C), ma nel rilievo che la categoria C è connotata da competenze monospecialistiche, mentre plurispecialistiche sono quelle della categoria D; inoltre la responsabilità dei risultati attiene a diversi processi produttivi e non ad uno solo di essi per la categoria D e solo quest'ultima è



deputata alla risoluzione di problemi di elevata complessità.

Per il resto, le ulteriori doglianze svolte nei due motivi di ricorso - con le quali si chiede di fatto al giudice di legittimità di rivalutare gli ordini di servizio dai quali la Corte territoriale ha desunto che il lavoratore è sempre stato assegnato a compiti e mansioni conferenti il suo grado e la categoria D di appartenenza - sono inammissibili perché si traducono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio che non può essere compiuta in questa sede.

Corroborano e consolidano le ragioni del rigetto anche altre due considerazioni.

In primo luogo va data continuità al principio, più volte affermato da questa S.C. (v., *ex aliis*, Cass. n. 18817/2018), secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente,



inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art.
2103 c.c.

In secondo luogo, in disparte quanto si è già innanzi detto in ordine alla funzione di coordinamento ed al rilievo che essa non costituisce connotazione distintiva della categoria D rispetto alla C, si deve aggiungere in termini più generali (si veda, tra le altre, Cass. n. 22405/2020) che il conferimento della posizione organizzativa (ex c.c.n.l. del 31.9.1999) non assume rilievo in termini di apicalità di mansioni, differenziandosi dalle altre posizioni della categoria, nella specie, proprio la D, non caratterizzata dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, solo sotto il profilo economico - non determinandosi un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, le quali cessano alla naturale scadenza dell'incarico, con la conseguenza che la privazione di esse non costituisce una ipotesi di demansionamento.

Ne consegue l'infondatezza del ricorso.

4. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza
anche quanto alle spese.

Numero registro generale 3655/2016

Numero sezionale 999/2022

Numero di raccolta generale 11503/2022

Data pubblicazione 08/04/2022

5. Sussistono i presupposti processuali per il
raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese di lite in favore della parte
resistente che liquida in € 5.000 per compensi
professionali, € 200 per esborsi, oltre spese
forfettarie nella misura del 15% ed accessori come
per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R.
n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento da parte
del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per
il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del
29.3.2022

Il Presidente

Antonio Manna

